

# COMUNE DI STRAMBINO



## SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

**N. 73**

**DATA 11/04/2022**

### **OGGETTO:CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti:

- l'art. 65 della Legge 23.12.1998 n. 448 come modificato dalla Legge 17/5/1999 n. 144 che istituisce un assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- il decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 306/99 con il quale è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di concessione del beneficio;
- l'art. 50 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede la titolarità concessiva dell'assegno in capo ai Comuni e la successiva erogazione da parte dell'INPS;
- l'art. 13 della Legge n. 97 dell'8.8.2013 in applicazione di legge europea, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/2013 che ha disposto l'estensione del diritto all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune ex art. 65 L. 448/1998 ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
- l'art. 13, comma 4, del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159;
- l'art. 1 comma 287 della L. 28/12/2015 n. 208 che stabilisce che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può essere inferiore a zero;
- il comunicato del Dipartimento delle politiche della famiglia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 05 febbraio 2022 mediante il quale ha reso noto che la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata pari a 1.9 per cento e che pertanto la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso sono i seguenti:

- l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022 se spettante nella misura intera, e' pari a euro 147,90;
- per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 8.955,98;

Dato atto che per l'anno 2022, per la prestazione ANF, possono essere richiesti esclusivamente i mesi di gennaio e/o febbraio come stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230;

Dato atto che l'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente e cessa dal 1° di gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo;

Viste le istanze ns. prot. 3716 del 8.04.2022 e n. 3776 del 11.04.2022 intese ad ottenere la concessione del beneficio dell'assegno al nucleo familiare per i mesi di gennaio e febbraio 2022;

Verificata la sussistenza delle condizioni anagrafiche e reddituali per l'accesso al beneficio richiesto;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **D E T E R M I N A**

- 1) Di concedere l'assegno al nucleo familiare per i mesi di gennaio e febbraio 2022 di cui alla legge in premessa nella misura intera di € 320,45 alle richiedenti:
  - Di cui alla domanda - ns. prot. 3716 del 08.04.2022
  - Di cui alla domanda - ns. prot. 3776 del 11.04.2022
- 2) Di trasmettere distinta all'Inps per l'erogazione del beneficio richiesto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
firmato digitalmente  
Andrea Masino